



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

Con Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012, sono state modificate le regole per le variazioni anagrafiche attinenti il cambio di residenza con provenienza da altri comuni o dall'estero e all'interno dello stesso Comune (cambi di abitazione), nonché quelle riguardanti la cancellazione anagrafica per emigrazione in altro Comune o all'estero.

Dal 9 maggio 2012, infatti, alle dichiarazioni di variazione anagrafica rese dai cittadini, deve seguire da parte del Comune ricevente, la registrazione di tale variazione (iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione) **entro due giorni**.

## Vantaggi

- possibilità di ottenere i certificati di residenza e di stato di famiglia e altri documenti di anagrafe dal terzo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione: ciò vale per la prima iscrizione anagrafica e per i cambi di abitazione all'interno dello stesso Comune;
- possibilità di ottenere i soli certificati di residenza e di stato di famiglia, limitatamente alle informazioni dichiarate, dal terzo giorno della presentazione della dichiarazione, mentre tutti gli altri documenti di anagrafe potranno essere ottenuti dall'ottavo giorno dalla data di dichiarazione resa: ciò vale per le iscrizioni di cittadini provenienti da altri Comuni.

## Accertamenti e conseguenze

Il Comune a seguito della dichiarazione resa di variazione anagrafica dispone, entro 45 giorni dalla data di ricezione, gli accertamenti che, in caso di esito negativo, cioè di non conformità con la dichiarazione resa, comportano:

- la **decadenza dei benefici** acquisiti per effetto della dichiarazione resa;
- la dichiarazione non veritiera acquista **rilievo penale** e viene segnalata alla polizia giudiziaria e alle autorità di pubblica sicurezza (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).
- il **ripristino della posizione anagrafica precedente**.

Qualora entro il termine dei 45 giorni previsti per gli accertamenti non vengano comunicati dal Comune al cittadino eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dall'art. 10-bis e 20 della legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto esistente alla data della data di dichiarazione. Opera cioè il **silenzio-assenso**.

Qualora, invece, a seguito degli accertamenti svolti, l'ufficiale di anagrafe provvede alla comunicazione al cittadino di requisiti mancanti o di accertamenti negativi emersi, l'interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del Comune interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni.

## Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione va presentata su moduli predisposti dal Ministero dell'Interno, pubblicati sul sito

[www.comune.castelsangiovanni.pc.it](http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it)

I cittadini possono scegliere una delle seguenti modalità di consegna:

- consegna diretta allo sportello negli orari di apertura; dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

- con lettera raccomandata indirizzata a: Comune di Castel San Giovanni – Ufficio Anagrafe – P.zza xx Settembre 2 - 29015 Castel San Giovanni
  - per fax: 0523/889732
  - per via telematica inviando a: [anagrafe.csg@legalmail.it](mailto:anagrafe.csg@legalmail.it)
  - Il mezzo telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
    - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
- 

In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 47 del 28/03/2014 - **Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo Art. 5 - Lotta all'occupazione abusiva:** *“Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”* - dovrà produrre uno dei seguenti documenti:

- Atto originale ( es. rogito, contratto di locazione/comodato) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale sia indicato il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio (solo nei casi di proprietà/usufrutto/locazione/comodato registrato)
- Dichiarazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui lo stesso venga messo a disposizione a titolo gratuito.